

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro VII - Giudizio Titolo I - Atti preliminari al dibattimento

#### **Art. 465 Atti del presidente del tribunale o della corte di assise**

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'[articolo 429](#) commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.